



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

ORDINANZA N. 10 DEL 08/03/2012

OGGETTO: EMISSIONE ORDINANZA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER PREVENIRE E CONTROLLARE MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI ALL'UOMO ATTRAVERSO LA PUNTURA DI INSETTI VETTORI, ED IN PARTICOLARE MALATTIE INFETTIVE DI ORIGINE TROPICALE TRASMISSIBILI DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare malattie infettive di origine tropicale trasmissibili dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario esercitare la lotta alla zanzara tigre agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

ACCERTATO che la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) è presente nel territorio della Regione Umbria e che seppur siano state intraprese azioni per ridurre la presenza si va sempre più diffondendo nel territorio regionale

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la Azienda USL competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di

strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla regione Umbria e dalla competente Azienda USL.

VISTA la L. R. 07.04.1982 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 14.05.1982 n. 24;

VISTA la L. R. 20.01.1998 n. 3, così come modificata dalla L. R. 27.03.2000 n. 29;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 105/03;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 94/04;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12.4.2005 resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 24.05.2006, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 119/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 26.03.2007, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n 53/2007;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità.

VISTA la nota della AUSL n. 3, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n. 6028 del 02/02/2011, acquisita al protocollo del Comune con n. 1913, con la quale si invitano tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della AUSL n. 3 ad emanare ordinanze sindacali al fine della prevenzione della diffusione della zanzara tigre e delle malattie di origine tropicale;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 - dell'articolo 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n° 833.

ORDINA

Nel periodo compreso tra il primo del mese di aprile ed il 31 del mese di ottobre 2012

1. A tutti i cittadini: privati cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la

effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:

- **a. non abbandonare** definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea; .
- **b. procedere** ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure con coperchio a tenuta oppure provvedere allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;
- **c. effettuare** la pulizia dei tombini prima dell'avvio dei cicli di trattamento;
- **d. tenere sgombri** i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **e. provvedere** nei cortili, nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- **f. non utilizzare** pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare
- **g. prosciugare** completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in essi eventualmente accumulatasi.
- **h. verificare** che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnate anche temporanee;
- **i. trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti antilarvali (contro lo sviluppo delle larve di zanzara), registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta: indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve comunque essere effettuato entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Il

trattamento antilarvale può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente

2. a tutti gli amministratori di condomini, di

COMUNICARE entro il 30 di aprile, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Asl 3 via fax allo 0743/210706 o 0742/339519; oppure per e-mail **d.iaconisi@asl3.umbria.it**, o **e.nanni@asl3.umbria.it** l'elenco dei condomini da loro amministrati; il programma degli interventi larvicidi attivato per ognuno di essi: il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti; il prodotto impiegato od altra eventualità organizzativa; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente ordinanza; il prodotto antilarvale può essere utilizzato anche autonomamente secondo le modalità e le scadenze indicate in etichetta.

3. ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse di

a. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante

4. a tutti i conduttori di orti, di

a. seguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
c. chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni ecc.); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata
d. tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

5. ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di

a. stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.

b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione

c. provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione degli stessi ogni 15 giorni mediante l'impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve comunque essere effettuato entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica

d. comunicare, in questo caso (impossibilità di procedere ad idonea copertura dei pneumatici), la data e l'ora del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n 3 via fax al n. 0743/210706 o 0742/339519; oppure e-mail d.iaconisi@asl3.umbria.it o e.nanni@asl3.umbria.it che provvederà ai controlli necessari;

6. a coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti.

b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione degli stessi ogni 15 giorni mediante l'impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve comunque essere effettuato entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica

c. comunicare, in questo caso, la data e l'ora del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n 3 via fax n. 0743/210706 o 0742/339519; oppure per email: d.iaconisi@asl3.umbria.it o e.nanni@asl3.umbria.it che provvederà ai controlli necessari;

7. ai responsabili di qualsiasi cantiere. di

a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni

b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua

c. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

d. assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti antilarvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

8. ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di di stoccaggio di materiali di recupero, di

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti; oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia.

b. assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti antilarvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

9. a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di

a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione

10. A tutti i proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua di:

a. effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;

b. oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti

11. A tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi di disinfezione periodica contro le larve di zanzara sopra richiamati, di:

a. effettuare interventi adulticidi, mediante anche affidamento se del caso ad imprese specializzate, qualora nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

b. comunicare, in questo caso, la data e l'ora del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n 3 via fax n. 0743/210706 o 0742/339519; oppure per e.mail d.iaconis@asl3.umbria.it o e.nanni@asl3.umbria.it e che provvederà ai controlli necessari;

c. consentire l'accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e/o per l'apposito tesserino.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 100,00 per i privati cittadini, e da € 250,00 ad € 500,00, per tutti gli altri soggetti citati nella presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLGS 267/2000.

Gli interventi di disinfestazione obbligatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d'ufficio con l'addebito della spesa a carico degli inadempienti;

DISPONE

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL n 3, Area di Igiene e Sanità Pubblica — Servizio Controllo Organismi Infestanti, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito internet dell'Ente nonché comunicazione alle associazioni di categoria direttamente interessate.

Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge a:

- Corpo di Polizia Municipale — sede
- Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL n. 3, Area di Igiene e Sanità Pubblica — Servizio Controllo Organismi Infestanti

IL SINDACO
Gian Paolo Stefanelli